



Città di Reggio Calabria
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 452

Prot. n.

OGGETTO: PROCESSIONE RELIGIOSA – PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PELLARO –

IL DIRIGENTE

Vista la nota acquisita in data 18.06.2024 con prot. n° 155262 del Sacerdote Giuseppe Caruso, parroco della Chiesa di San Giovanni Battista di Pellaro (RC), con cui comunica che, in occasione della preparazione alla festa patronale si svolgeranno delle assemblee di preghiera e momenti di aggregazione in Parrocchia;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

Interdizione alla circolazione e divieto di sosta del tratto di strada adiacente la piazza di San Giovanni da Via Bolani II a Via Cartisano vico II

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dal 22.06.2024 al 24.06.2024

l'apposizione e il mantenimento della segnaletica sono a cura e spese del richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002). lo stesso dovrà adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione stradale e pedonale..

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002) dovrà essere apposta con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico pec.polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data e l'ora della messa in opera.

Fermo restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni dall'art. 21 del D.L. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia dell'ordinanza dovrà essere tenuta dagli organizzatori sul luogo della manifestazione ed esibita agli

addetti in caso di controllo.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Zucco

